



**Repubblica Italiana** **Regione Siciliana**

**Assessorato dell'Economia**

**Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione**

Servizio 4 - *Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e  
Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale*

Prot. n. 295

Palermo, 9/1/2026

***CIRCOLARE n. 1/2026***

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI  
EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI  
UFFICI DI GABINETTO

AI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti.

L'art. 57 ed il punto 6 dell'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. disciplinano la fase della liquidazione della spesa, definita come *“la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*.

Inoltre, la legge dispone che *“la liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata”*.

La liquidazione della spesa assume particolare rilevanza anche perché l'art. 3 del medesimo decreto, per il principio della competenza finanziaria c.d. *potenziata*, stabilisce che possono essere

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; mentre, a fine esercizio, le spese impegnate ma non ancora esigibili andranno reimputate all'esercizio in cui esse diventeranno esigibili, ferma restando la necessità che esse corrispondano ad obbligazioni giuridiche esistenti alla chiusura dell'esercizio. A tal fine, gli Enti provvedono al riaccertamento ordinario dei residui.

Ed ancora il punto 6.1 dell'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che possono essere considerate esigibili le spese impegnate, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio, le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità - valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'esercizio di riferimento.

Richiamate le suddette disposizioni, nel rimandare al testo normativo per tutto quanto di competenza degli Uffici in indirizzo in ordine alla liquidazione della spesa, si ricorda che, in esito al quesito posto da questa Amministrazione in tema di liquidazione della spesa, con la Deliberazione n. 92/2025/PAR la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha espresso il proprio parere in ordine alle disposizioni del punto 6.1 dell'allegato 4/2, evidenziando due diverse fattispecie di spese impegnate nell'esercizio precedente, che possono essere considerate esigibili e quindi liquidabili nel nuovo esercizio:

- 1) fatture pervenute nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
- 2) operazioni collocate tra la fine di un esercizio e l'inizio di quello successivo ove *“il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di ricevimento”*.

Per la seconda fattispecie, la Corte dei Conti ha ritenuto che *“... quest'ultima disposizione normativa, nell'ottica della velocizzazione dei pagamenti, non risulta sottoposta ad alcun limite temporale, ma soltanto alla verifica, da parte del responsabile della spesa, della sussistenza dei presupposti normativi richiesti e, in particolare, la necessità che la prestazione sia stata resa o che la fornitura sia stata effettuata nell'anno di riferimento”*.

Inoltre, al fine di fugare dubbi interpretativi emersi, la circolare n. 4 del 24/1/2025 di questa Ragioneria generale ha chiarito che la portata applicativa delle disposizioni del punto 6.1 dell'allegato 4/2 non va limitata alle sole *prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente* ma va intesa nel senso di ricomprendere anche tutte le altre tipologie di spesa per le quali, in relazione alle peculiarità di ciascuna categoria, sussistano i presupposti di procedere all'adozione del decreto di liquidazione nel nuovo anno: per le relative ragioni ermeneutiche, si rimanda alla lettura integrale di detta circolare.

Pertanto, qualora al 31 dicembre 2025 la spesa non sia stata liquidata, le competenti Amministrazioni potranno emettere gli atti di liquidazione insieme alle eventuali riduzioni di impegno che ne discendono, dopo detta data, con imputazione all'esercizio 2025, ove ricorrano i presupposti sopra richiamati di cui al punto 6.1 dell'all. 4/2.

Si comunica che la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, pubblicata sulla GURS n. 2 del 9/1/2026 – supplemento ordinario, ha approvato il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026-2028.

Riguardo ai pagamenti, come per il precedente anno 2025, sarà possibile emettere titoli di spesa su impegni assunti negli esercizi precedenti, ricompresi nelle seguenti tipologie:

- a) perimetro sanitario,
- b) partite di giro,
- c) impegni assunti nell'esercizio 2025 liquidati,
- d) residui mantenuti fino al 31/12/2024.

Per gli impegni assunti nell'esercizio 2025, liquidati sia nel medesimo esercizio sia in quello corrente a valere sul 2025 (lett. c), e per quelli già mantenuti tra i residui passivi nei precedenti riaccertamenti (lett. d) è consentito effettuare pagamenti indipendentemente dal riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Per tutti i pagamenti in questione si richiama la particolare attenzione degli Uffici responsabili, rispettivamente della gestione della spesa e delle funzioni di controllo, sulla sussistenza dei presupposti di legge per le fasi della liquidazione e della emissione dei titoli di spesa, anche per la rapida definizione delle operazioni di chiusura contabile, propedeutiche al riaccertamento ordinario dei residui e al Rendiconto generale dell'esercizio 2025.

Sulla base delle attività dei precedenti esercizi e dei riscontri operati sulle risultanze contabili, si ritiene utile evidenziare alcune anomalie ricorrenti nell'attività amministrativa di liquidazione della spesa, per le quali si chiede la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo:

- impegno originario interamente pagato ma poi ridotto;
- liquidazione pari all'impegno, impegno poi ridotto ma liquidazione mantenuta;
- importo del decreto di liquidazione errato.

Si sottolinea la necessità del puntuale rispetto delle disposizioni e dei termini previsti con la presente circolare. Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a darne la più ampia diffusione.

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Avv. Ignazio Tozzo

Il dirigente del Servizio  
F.to Luciano Calandra

I funzionari